



# *Autorità di Bacino*

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

## **DECRETO SEGRETARIALE N. 2881 DEL 17.10.2011**

OGGETTO: L. 365/00. Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del bacino del fiume Brenta-Bacchiglione. Aggiornamento della perimetrazione codice n. 0280024100 in località Turri nel Comune di Montegrotto Terme (PD), ai sensi dell'art. 6 comma 2 delle Norme di Attuazione del Piano.

### IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241, articolo 13 comma 1;

VISTA la Legge 3 agosto 1998 n. 267;

VISTA la Legge 11 dicembre 2000 n. 365;

VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, in particolare gli articoli 170, 66, 67;

VISTO il D. Lgs. 8 novembre 2006, n. 284;

VISTA la Legge 27 febbraio 2009 n. 13;

VISTA la delibera del Comitato Istituzionale n. 1/2004 di adozione del Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione (P.A.I.), in data 3 marzo 2004, pubblicata nella G.U. n. 236 del 7 ottobre 2004;

VISTA la delibera del Comitato Istituzionale n. 4/2007 di adozione della Variante al Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione e delle corrispondenti misure di salvaguardia, ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in data 19 giugno 2007, pubblicata nella G.U. n. 233 del 6 ottobre 2007;

VISTO l'art. 3, comma 6 dell'O.P.C.M. n. 3906 del 13.11.2010 con il quale le misure di salvaguardia del P.A.I. continuano ad applicarsi sino al completamento degli iter di adozione del piano e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della sopra richiamata ordinanza.

VISTO l'art. 6 delle Norme di Attuazione del Piano, allegato alla delibera n. 4 del 19 giugno 2007, che disciplina il procedimento di aggiornamento del piano;

CONSIDERATO che Il dott. Leonardo Padrin, con lettera del 03.08.2010, ha richiesto all'Autorità di bacino la rettifica della perimetrazione individuata con codice n. 0280024100 ubicata in località Turri in comune di Montegrotto Terme (PD) e classificata con pericolosità geologica elevata P3, in qualità di proprietario di un immobile che ricade in parte nell'area su indicata;



# *Autorità di Bacino*

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

CONSIDERATO che supporto della richiesta di aggiornamento della perimetrazione sopra richiamata è stato allegato lo "studio geologico tecnico dei terreni di fondazione destinati alla costruzione di un annesso rustico e abitazione sito in via Zucca" redatto dal dott. geol. Giorgio Alessio nel gennaio 2002 e una certificazione di "non franosità" del medesimo sito redatta dallo stesso professionista nel 28 luglio 2010;

VISTO che conseguentemente alla sopra richiamata proposta, la Direzione Difesa del Suolo della Regione del Veneto con nota n. 174730/63.00 del 11.04.2011, ha trasmesso ai sensi dell'art. 6 comma 2 delle Norme di Attuazione del P.A.I., un parere reso con DGR n. 342 del 29.03.2011, proponendo l'aggiornamento del P.A.I. del fiume di Brenta-Bacchiglione la riduzione della pericolosità geologica da P3 a P2 per l'intera perimetrazione;

CONSIDERATO che il dott. geol. Giorgio Alessio in data 23.09.2011 ha trasmesso all'Autorità di bacino la relazione tecnica integrativa: "analisi di stabilità di un versante sito a Montegrotto Terme (Padova) in via Zucca" redatta il 14 settembre 2011", a conclusione della quale viene richiesta l'ulteriore riduzione del livello di pericolosità geologica moderata - P1 per l'area direttamente investigata e verificata;

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico con parere n. 16 del 30.09.2011, si è espresso con favore in merito alla proposta di aggiornamento formulata dalla Regione del Veneto con DGR. n. 342 del 29.03.2011 e all'ulteriore richiesta di riduzione, formulata dal dott. geol. Giorgio Alessio nella sopra richiamata relazione tecnica, approvando con prescrizioni di carattere normativo l'aggiornamento della perimetrazione codice n. 0280024100;

CONSIDERATO che, in relazione alle determinazioni del sopraccitato Comitato Tecnico, le nuove condizioni di pericolosità geologica vengono aggiornate con i seguenti codici: n. 0280024100A con pericolosità geologica media -P2-; n. 0280024100B con pericolosità geologica moderata -P1, come rappresentato nell'allegato cartografico costituente parte integrate del parere n. 16 del 30.09.2011;

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico con parere n. 16 del 30.09.2011, si è espresso favorevolmente nei confronti dell'istanza formulata dal dott. Leonardo Padrin con lettera del 03.08.2010 relativa all'aggiornamento della perimetrazione n. 0280024100 individuata nel Progetto di Piano per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Brenta-Bacchiglione, subordinatamente al recepimento e all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. l'aggiornamento della perimetrazione n. 0280024100 è approvato secondo quanto rappresentato nell'allegato cartografico costituente parte integrate del parere;
2. nell'area riclassificata a pericolosità geologica media - P2 l'attuazione dello strumento urbanistico vigente alla data di adozione del progetto di Piano è subordinata, alla verifica, da parte dell'Amministrazione comunale, della compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità evidenziate dal



## *Autorità di Bacino*

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Piano nonché con le norme di salvaguardia di cui al seguente comma 3 e successivi;

3. nell'area riclassificata a pericolosità geologica media - P2 l'Amministrazione comunale nel modificare le previsioni degli strumenti urbanistici generali, deve prendere atto delle condizioni di pericolo riscontrate dal Piano e pertanto la nuova disciplina dell'uso del territorio deve prevedere la non idoneità per nuove zone edificabili di espansione o per edifici pubblici o di pubblica utilità destinati ad accogliere persone;
4. In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree classificate a pericolosità geologica media - P2 non può comunque essere consentita la realizzazione di:
  - impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva CE 1999/34;
  - impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane;
  - nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334;
  - nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell'allegato I del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334;
5. per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al precedente comma, esistenti alla data di adozione del progetto di Piano sino all'attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le procedure del presente piano, la riduzione del grado di pericolosità;
6. nell'area riclassificata a pericolosità geologica moderata - P1 - spetta agli strumenti urbanistici comunali e provinciali ed ai piani di settore regionali prevedere e disciplinare, nel rispetto dei criteri e indicazioni generali del Progetto di Piano per l'Assetto Idrogeologico, l'uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione di nuove infrastrutture, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

CONSIDERATO che in relazione alle determinazioni del sopraccitato Comitato Tecnico le nuove condizioni di pericolosità geologica sono individuate cartograficamente con le seguenti nuove perimetrazioni: codice n. 0280024100A con pericolosità geologica media -P2-; n. 0280024100B con pericolosità geologica moderata -P1, come riportato nel già richiamato allegato cartografico che costituisce parte integrante del sopraccitato parere.

RITENUTO di recepire il parere del Comitato Tecnico sopraccitato;

**DECRETA**



# *Autorità di Bacino*

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

## ART. 1

Su conforme parere del Comitato Tecnico n. 16 del 30.09.2011 e in relazione a quanto previsto dall'art. 6 comma 2 delle Norme di Attuazione della Prima variante al Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Brenta-Bacchiglione, sono approvate le nuove condizioni di pericolosità geologica della perimetrazione codice n. 0280024100, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. l'aggiornamento della perimetrazione n. 0280024100 è approvato secondo quanto rappresentato nell'allegato cartografico costituente parte integrate del presente decreto;
2. nell'area riclassificata a pericolosità geologica media - P2 l'attuazione dello strumento urbanistico vigente alla data di adozione del progetto di Piano è subordinata, alla verifica, da parte dell'Amministrazione comunale, della compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano nonché con le norme di salvaguardia di cui al seguente comma 3 e successivi;
3. nell'area riclassificata a pericolosità geologica media - P2 l'Amministrazione comunale nel modificare le previsioni degli strumenti urbanistici generali, deve prendere atto delle condizioni di pericolo riscontrate dal Piano e pertanto la nuova disciplina dell'uso del territorio deve prevedere la non idoneità per nuove zone edificabili di espansione o per edifici pubblici o di pubblica utilità destinati ad accogliere persone;
4. In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree classificate a pericolosità geologica media - P2 non può comunque essere consentita la realizzazione di:
  - impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva CE 1999/34;
  - impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane;
  - nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334;
  - nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell'allegato I del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334;
5. per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al precedente comma, esistenti alla data di adozione del progetto di Piano sino all'attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le procedure del presente piano, la riduzione del grado di pericolosità;
6. nell'area riclassificata a pericolosità geologica moderata - P1 - spetta agli strumenti urbanistici comunali e provinciali ed ai piani di settore regionali prevedere e disciplinare, nel rispetto dei criteri e indicazioni generali del



# *Autorità di Bacino*

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Progetto di Piano per l'Assetto Idrogeologico, l'uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione di nuove infrastrutture, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

## ART. 2

In relazione a quanto riportato nell'art 1, le nuove condizioni di pericolosità geologica, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni formulate, sono individuate nell'allegato cartografico che costituisce parte integrante del presente decreto, con i seguenti codici identificativi: codice n. 0280024100A con pericolosità geologica media -P2; n. 0280024100B con pericolosità geologica moderata -P1.

## ART. 3

L'aggiornamento di cui ai precedenti artt. 1 e 2, in attesa dell'approvazione del Comitato Istituzionale, costituisce variante al progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Brenta-Bacchiglione - 1<sup>a</sup> Variante, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

## ART. 4

Avviso del presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e, a cura delle Regioni interessate, sui Bollettini Ufficiali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Regione del Veneto.

## ART. 5

Copia del presente decreto con la cartografia allegata sarà inviata alla Provincia di Padova e al Comune di Montegrotto Terme per l'affissione all'albo pretorio.

## ART. 6

Il presente decreto, completo dell'allegato cartografico è depositato, ai fini della consultazione, presso la Segreteria Tecnica dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Regione del Veneto e la Provincia di Padova. La sopraccitata documentazione è acquisibile anche per via informatica attraverso il sito dell'Autorità di bacino [www.adbve.it](http://www.adbve.it).

Venezia, 17.10.2011

IL SEGRETARIO GENERALE

Ing. Roberto Casarin

*Il presente Decreto è composto da n. 5 pagine e da n. 1 allegato cartografico costituito da n. 1 tavola.*